

Concessione rilasciata con procedura digitale

CONSORZIO DI BONIFICA

VENETO ORIENTALE

Bacino Cirgogno

CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO E PROVVISORIO

PREMESSO

che la **SOCIETA' AGRICOLA BACCA SRL** (C.F. 05063220262), con sede in via Bidoggia Alta n. 4 del comune di Cessalto (TV), con domanda in data 11/03/2025 (prot. cons. n. 4231 del 19/03/2025) [codice **pratica 219/P25**] ha chiesto la concessione per eseguire le seguenti opere:

a) posa di una linea elettrica MT 20kV in **attraversamento** alla canaletta irrigua **Bidoggia**, per il collegamento della nuova cabina elettrica di cui al punto successivo all'esistente linea elettrica interrata in corrispondenza della strada comunale via Bidoggia Alta, lungo il lato destro del canale Bidoggia, in fregio al mappale 506 del foglio 24 del comune di Cessalto;

b) installazione di una **cabina elettrica** lungo il lato sinistro (Sud) della canaletta irrigua **Bidoggia**, in corrispondenza del mappale 506 del foglio 24 del comune di Cessalto;

c) installazione di una **recinzione ortogonale** alla canaletta irrigua **Bidoggia**, lungo il lato sinistro, alla distanza di 2 m dalla parete Ovest della cabina elettrica di cui al punto precedente, in corrispondenza del mappale 506 del foglio 24 del comune di Cessalto;

d) mantenimento di una **recinzione ortogonale** alla canaletta irrigua

Bidoggia, posta lungo il lato sinistro, realizzata con muro in calcestruzzo e soprastanti pali e rete metallica, in allineamento al prospetto Est dell'accesso carraio, in corrispondenza del mappale 506 del foglio 24 del comune di Cessalto;

e) demolizione della recinzione **ortogonale** alla canaletta irrigua **Bidoggia**, posta lungo il lato sinistro, realizzata in allineamento al prospetto Ovest dell'accesso carraio, in corrispondenza del mappale 506 del foglio 24 del comune di Cessalto.

VISTO

- la documentazione allegata all'istanza;
- i pareri espressi dai Direttori dell'Area Agraria-Ambientale e Tecnica, e sentito il personale preposto alla vigilanza del territorio e alla gestione delle opere di bonifica e irrigazione;
- gli artt. 132 e segg. – Titolo VI del R.D. n. 368/1904, il R.D. n. 215/1933, la L. 183/1989, il D.L.vo n. 152/2006 e la L.R. n. 12/2009, riguardanti la manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica e irrigazione;
- l'art. 36 – lett. f) del vigente Statuto consorziale approvato con Delibera dell'Assemblea Consorziale del 25/06/2020, n. 11/A-20;
- l'elenco di categorie di concessione e relativi canoni approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/12/2024, n. 198/C-24;
- il documento "Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad interventi interferenti con le opere consorziali e alle trasformazioni urbanistiche, tombinamenti e sistemazioni idraulico-agrarie", approvato con Delibera del Consiglio di

Amministrazione del 27/08/2012 n. 84/C-12 (aggiornato con Delibera del

Consiglio di Amministrazione del 25/01/2016 n. 013/C-16);

- il Regolamento di Polizia Idraulica approvato dall'Assemblea consorziale con delibera n. 008/A-23 del 29/09/2023;

in via provvisoria e fatti salvi eventuali diritti e autorizzazioni da parte di terzi,

SI CONCEDE

alla **SOCIETA' AGRICOLA BACCA SRL**, d'ora in poi "Ditta", di eseguire i lavori descritti in premessa, subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. la linea elettrica MT, costituita da n. 2 tubazioni affiancate in PVC Ø 160 mm da interrare alla profondità di circa 1 m dal piano campagna mediante scavo di trincea, in corrispondenza dell'attraversamento della canaletta Bidoggia sarà alloggiata entro una tubazione metallica di protezione da ancorare mediante staffe al prospetto Ovest dell'accesso carraio esistente.**
- 2. La cabina elettrica dovrà essere installata a distanza non inferiore a 5 m dalla parete Sud della canaletta Bidoggia, al fine di garantire la continuità di transito ai mezzi consorziali lungo la fascia laterale alla canaletta.**
- 3. La nuova recinzione ortogonale di cui al punto c), di tipo facilmente amovibile costituita da pali e rete metallica, sarà installata a distanza non inferiore a 5 m dalla parete Sud della canaletta Bidoggia.**
- 4. Dovrà essere garantito al Consorzio, in qualsiasi momento e condizione, il libero transito lungo la fascia laterale alla canaletta**

Bidoggia al fine di ottemperare alle proprie finalità istituzionali.

5. Si concede in via transitoria il mantenimento della recinzione ortogonale posta lungo il lato sinistro della canaletta Bidoggia con muro in calcestruzzo di cui al punto d), ricadente nella zona di rispetto consorziale. Qualora tale recinzione dovesse essere modificata o demolita per volontà della Ditta concessionaria, suoi successori o aventi causa, oppure per motivi istituzionali di questo Consorzio, la stessa dovrà essere ricostruita con struttura di tipo facilmente amovibile, a tutte cure e spese della Ditta concessionaria, suoi successori o aventi causa.

6. Nella proprietà demaniale della canaletta irrigua Bidoggia e nella laterale fascia di 10 m, sono vietate le costruzioni fisse o precarie e le piantagioni arboree senza la prescritta e preventiva autorizzazione di questo Consorzio.

Eventuali presenze arbustive o arboree sviluppatesi nel corso del tempo, saranno ritenute non conformi al disciplinare di concessione, ed eventuali danni causati alla canaletta irrigua dall'apparato radicale dovranno essere riparati a tutte cure e spese della Ditta concessionaria.

7. Il presente atto è subordinato all'acquisizione di idoneo provvedimento autorizzativo da parte della Società elettrica alla quale sarà collegata la nuova cabina, in assenza del quale le opere di collegamento in progetto non potranno essere realizzate.

8. La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo,

quando - a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente - ciò

sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi del Consorzio e

alle proprie finalità.

9. Nei casi di allargamento, deviazione o di qualsiasi altra opera che si

dovesse eseguire nel canale, nella canaletta o nell'argine, qualora le

opere che ora sono concesse si trovassero in relazione con dette

modificazioni, o non potessero più servire all'uso cui erano destinate, è

fatto obbligo al concessionario, a tutte sue spese e senza alcun diritto a

rifusione, di demolirle, di modificarle o ricostruirle in relazione alle nuove

condizioni del canale, della canaletta o dell'argine, con facoltà del

Consorzio di procedere alla loro demolizione d'ufficio, dopo una prima

inutile diffida al Concessionario.

La Ditta concessionaria resta pertanto fin da ora obbligata a rifondere al

Consorzio le spese da esso sostenute, alla riscossione delle quali si

procederà nelle forme e con i privilegi di esazione della contribuzione

consorziale.

10. La concessione è data a tutto rischio e pericolo della Ditta

concessionaria e il Consorzio non sarà mai né verso essa, né verso

terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno

derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale delle

opere concesse.

A tale scopo la Ditta concessionaria, con la firma di accettazione della

presente, s'impegna a tenere sempre e completamente sollevato il

Consorzio da ogni onere al riguardo, compresi i danni verso terzi.

11. Le opere dovranno essere eseguite, a tutte cura e spese della Ditta

concessionaria, nel minor tempo possibile e con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali. Resteranno a carico della Ditta concessionaria tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto o in causa totale o parziale della presente concessione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio concedente. Nell'esecuzione dei lavori la Ditta concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che allo scopo saranno impartite da questo Consorzio.

12. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere concesse restano a totale carico della Ditta concessionaria, suoi successori o aventi causa.

13. La Ditta concessionaria è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione d'intestazione entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto concernente il trasferimento di proprietà, al fine del rinnovo della concessione alla nuova ditta proprietaria, fermi rimanendo in capo all'alienante, in caso d'inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunte con la presente verso il Consorzio.

14. Oltre alle condizioni contenute nel presente atto, la Ditta concessionaria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni normative sulla bonifica (R.D. 8.5.1904 n. 368, R.D. 11.2.1933 n. 215 e L.R. 08.05.2009 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la tutela dall'inquinamento, l'igiene e la sicurezza pubblica.

15. Ai sensi di quanto previsto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/12/2024, n. 198/C-24 (in conformità a quanto previsto nel R.D. n. 368 del 08/05/1904 Titolo VI, Capo I, art. 137 e a norma dell'art. 100 del R.D. n. 215 del 13/02/1933), a riconoscimento della proprietà demaniale, della precarietà della concessione e di rimborso dei maggiori oneri che deriveranno al Consorzio in relazione alle opere autorizzate, la Ditta concessionaria dovrà corrispondere il canone annuo di 45,52 € (quarantacinque/52 euro), come dettagliato nel prospetto di seguito riportato. Il Consorzio è autorizzato a riscuotere la somma di cui sopra tramite il proprio servizio di riscossione. Il Consorzio è inoltre fin d'ora autorizzato ad applicare gli aggiornamenti del canone annuo che dovessero derivare da modificazioni della delibera sopra citata.

16. Tutti gli eventuali diritti, spese, oneri di registrazione, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente concessione sono a carico della Ditta concessionaria. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

17. Restano impregiudicati i diritti del Consorzio sulle relative zone di proprietà e di rispetto.

18. La data d'inizio lavori dovrà essere comunicata al Consorzio con un **preavviso di almeno 7 (sette) giorni**, anche via fax o email. Durante l'esecuzione dei lavori il personale del Consorzio ha facoltà di accesso al cantiere, secondo le modalità previste dalle normative di sicurezza vigenti, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni esplicitate nel presente atto e di dare ulteriori prescrizioni di dettaglio che si rendessero

necessarie per esigenze emerse nel corso dei lavori. Qualora necessario, può procedere altresì alla sospensione dei lavori.

19. La presente concessione avrà validità a decorrere dalla data di registrazione comunicata, successivamente alla sottoscrizione digitale della Ditta concessionaria, con apposito MODELLO 'A' che costituirà parte integrante di questo atto.

20. La presente concessione avrà la **durata di 30 anni** e potrà essere rinnovata su richiesta della Ditta da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza. In seguito alla scadenza della concessione e fintantoché la stessa non sia rinnovata o ne sia richiesta la revoca con formale istanza da parte del Concessionario, la Ditta sarà tenuta comunque a osservare tutte le norme, condizioni, oneri e obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente atto.

Riepilogo categorie e canoni (Cod. ditta: 45300002500 - Comune: 51):

Cat.	Descrizione	Canone Unit.	Quantità	Importo
1107	Attraversamento in ancoraggio	29,37 €	n. 1	29,37 €
1304	Opere fisse oltre la zona di rispetto	esente	n. 1	0,00 €
1305	Recinzioni ortogonali	16,15 €/n	n. 1	16,15 €
1306	Recinzioni oltre la zona di rispetto	esente	n. 1	0,00 €
<i>Sommano</i>				45,52 €

Data del certificato digitale di firma

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Sergio Grego)

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate)

La Ditta concessionaria **dichiara di accettare**, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa concessione ed in prova sottoscrive l' atto presente con l' intesa che l' inosservanza anche di una delle elencate condizioni ne comporterà la revoca.

LA DITTA CONCESSIONARIA

Il Legale Rappresentante – Luigi Sandri

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate)

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE – S.DONA' DI PIAVE – VE – C.F. 03959000278

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972

Autorizzazione n. 12442 del 05/02/2020 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate di San Donà di

Piave